

STATUTO DELLA SCUOLA DI SPECILIZZAZIONE IN DIRITTO CIVILE
(Regolamento attuativo dello Statuto di Ateneo
emanato con D.R. n. 369 del 10/09/2007)

Art. 1

E' istituita presso l'Università di Camerino la Scuola di specializzazione in diritto civile che conferisce il diploma di specialista in diritto civile.

Art. 2

La direzione della Scuola ha sede presso la sede della Scuola, sita in Camerino

Art. 3

La Scuola ha lo scopo di formare specialisti in "diritto civile" con particolare riguardo alle professioni forensi e notarili, nonché alle funzioni giudiziarie, al fine comunque di promuovere ed elevare la professionalità degli specializzandi. In connessione con l'attività didattica ed al fine di elevare la professionalità degli specializzandi, promuove ricerche scientifiche sugli istituti del diritto civile, organizza convegni di studi, seminari, conferenze, discussioni e cura pubblicazioni. Per il conseguimento di tali fini l'Università di Camerino può stipulare convenzioni con Scuole, Centri, Istituti, Dipartimenti, Enti privati o pubblici, anche stranieri.

Art.4

La durata dei corso è di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Art. 5

Il numero massimo degli iscritti è di cento per ogni anno e complessivamente di tre- cento per l'intero corso di studi.

Art. 6

Possono partecipare all'ammissione coloro che sono in possesso del diploma di laurea in Giurisprudenza, in Economia, in Scienze Politiche e in Scienze economiche e bancarie o lauree equipollenti.

Possono, altresì, partecipare all'ammissione coloro che sono in possesso di diploma di laurea specialistica o magistrale in Giurisprudenza, Scienze Politiche ed Economia o lauree equipollenti.

Possono essere iscritti alla Scuola coloro i quali sono in possesso di titoli di studio conseguiti all'estero che il Consiglio reputi equivalenti a quelli sopra indicati.

Art. 7

Per l'ammissione alla Scuola è richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta su argomenti concernenti le aree di insegnamento previste dal presente Regolamento, in attuazione dell'art. 13 D.P.R. 10 marzo 1982, n 162.

Secondo quanto previsto dal D.M. 16/9/1982, emanato ai sensi del D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162, il 30% del punteggio complessivo è a disposizione della Commissione per la valutazione dei seguenti titoli:

- voto di laurea e tesi di laurea;

- voto riportato negli esami di profitto, nel corso di laurea frequentato, in discipline attinenti la Specializzazione;
- pubblicazioni scientifiche.

Il punteggio dei predetti titoli è stabilito dallo stesso Decreto Ministeriale.

La Commissione per l'esame di ammissione è costituita da tre docenti della Scuola designati dal Consiglio.

Sono ammessi alla Scuola coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili siano collocati in posizione utile nelle graduatorie compilate sulla base del punteggio complessivo riportato. In caso di rinuncia sono ammessi coloro che seguono nella graduatoria.

Art. 8

Le materie di insegnamento fanno parte degli studi giuridici afferenti alla Facoltà di Giurisprudenza e sono le seguenti:

1° Anno

Diritto di famiglia
 Diritto delle persone
 Diritto delle successioni
 Teoria dei rapporti patrimoniali
 Teoria dell'interpretazione

2° Anno:

Diritto civile comparato
 Diritto dei contratti
 Elementi di diritto commerciale
 Responsabilità civile e sicurezza sociale
 Tutela dei diritti e processo

3° Anno:

Curriculum Impresa e mercato

Enti non lucrativi
 Diritto della concorrenza
 Autorities comunitarie e nazionali
 Mercato del lavoro

Curriculum Persona e famiglia

Rapporti personali nella famiglia
 Rapporti patrimoniali nella famiglia
 Diritto processuale per i minori e la famiglia
 Diritto della persona e delle formazioni sociali

Curriculum comunitario ed europeo

Giustizia comunitaria

Commercio internazionale e arbitrato
Il lavoro nel sistema comunitario
Costituzionalismo europeo

Attività formativa comune per tutti i curricula:

Ordinamento forense
Ordinamento giudiziario
Legislazione notarile
Informatica giuridica

Art. 9

La frequenza dei corsi è obbligatoria e comunque non può essere inferiore ai due terzi della complessiva attività di formazione professionale organizzata dalla Scuola. Le attività didattiche possono essere svolte anche in forma intensiva. Ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico-pratico per il passaggio all'anno di corso successivo. La Commissione d'esame composta a norma di legge, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attività pratiche prescritte per l'anno di corso. Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta. Le borse di studio per la frequenza dei corsi sono sottoposte alla vigente normativa. Per la conferma della borsa di studio è necessario superare l'esame di fine anno con una valutazione non inferiore a 27/30.

Art. 10

Lo svolgimento dell'attività didattica terrà conto anche del carattere pratico delle discipline. A tale scopo il Consiglio della Scuola stabilirà, sentiti i docenti interessati, le attività che gli specializzandi dovranno svolgere in collaborazione con Ordini e Organizzazioni professionali, con l'Autorità giudiziaria, con Enti locali, con Enti pubblici o privati, e con chiunque altro riterrà utile ai fini della formazione professionale. Gli specializzandi, ai fini della loro formazione professionale e come esperienza applicativa delle attività didattiche, potranno partecipare a tutte le attività della Scuola. Il Consiglio programma anche i seminari di singole discipline e di insegnamenti raggruppati e coordinati. A questi saranno chiamati a collaborare docenti universitari ed esperti che con il loro apporto possano mantenere il più alto possibile il livello culturale e di preparazione professionale a norma della legislazione vigente; per l'attuazione di tale collaborazione si provvederà con contratti di diritto privato a norma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, o con apposite convenzioni tra Università ed enti nel rispetto della vigente normativa dell'ordinamento universitario. Il Consiglio decide altresì le forme di internato e le relative modalità di svolgimento, in conformità alla legge vigente.

Art. 11

Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il corso di studio della Scuola di specializzazione si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o più materie del corso. A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specialista in diritto civile.

Art. 12

L'importo delle tasse e contributi dovuti dagli iscritti alla Scuola è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge e dal Consiglio di Amministrazione dell'Università.

La Scuola è finanziata, oltre che da contributi ordinari e straordinari dell'Università, da lasciti e donazioni di Enti e di privati comunque iscritti nel bilancio dell'Università. Potranno essere assegnati premi scientifici a seguito di concorso con le modalità stabilite dal consiglio di Scuola con fondi iscritti nel bilancio dell'Università.

Art. 13

Sono organi della Scuola il Direttore e il Consiglio della Scuola.

La Direzione della Scuola è affidata, ai sensi del vigente Statuto di Ateneo, ad un professore ordinario o straordinario incardinato nell'Università di Camerino e che insegni anche nella Scuola.

In caso di motivato impedimento la Direzione della Scuola è affidata ad un professore associato incardinato nell'Università di Camerino e che insegni anche nella Scuola.

Il Direttore dura in carica quattro anni accademici.

Al fine di un migliore conseguimento degli scopi della Scuola è istituito un Comitato scientifico con il compito di coordinare le attività di ricerca in riferimento alle specificità professionali e di coordinare le iniziative scientifiche della Scuola.

Il Comitato è composto dal Direttore e da non meno di quattro membri, designati dal Consiglio di Scuola, che siano studiosi italiani o stranieri che per la loro specifica competenza offrano un sicuro contributo nel coordinamento della ricerca.

Il Comitato dura in carica quattro anni accademici.

Il Comitato scientifico designa tra i suoi membri un Presidente.

I membri del Comitato Scientifico partecipano alle attività della Scuola nonché alle sedute del Consiglio di Scuola per tutti gli argomenti che riguardano l'attività scientifica.

Art. 14

Il Consiglio della Scuola è presieduto dal Direttore ed è composto dai docenti universitari di ruolo e dai professori a contratto previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 e da 3 rappresentanti degli specializzandi, eletti secondo le modalità previste dal successivo articolo. Il Consiglio, qualora i docenti dell'Università di Camerino non abbiano competenze specifiche in relazione a talune materie di insegnamento oppure non siano disponibili ad insegnare presso la Scuola, si avvarrà, nell'ambito della normativa vigente e nell'ambito di convenzioni con altri Atenei, della competenza di docenti provenienti da altre sedi universitarie.

Il Consiglio individua le esigenze didattiche cui si deve far fronte mediante contratto e provvede alla proposta, indicando i requisiti scientifici e professionali che debbono possedere i professori da nominare.

Il Consiglio, oltre a decidere su tutte le attività di cui all'art. 8, ha le competenze attribuitegli dalla vigente normativa.

Art. 15

I rappresentanti degli specializzandi verranno nominati con decreto rettorale a seguito di elezioni indette – sempre con decreto rettorale - almeno 15 giorni prima della data fissata per la votazione. Tale decreto conterrà l'indicazione del giorno e del luogo della votazione nonché gli orari della stessa. I componenti del seggio verranno designati – su indicazione del Direttore della Scuola - nel medesimo provvedimento o con successivo decreto. Sono elettori ed eleggibili coloro che, alla data stabilita per le votazioni, risultano regolarmente iscritti alla Scuola di Specializzazione in Diritto Civile. Ogni elettore può esprimere una sola preferenza.”